CAMERA DEI DEPUTATI N. 1576

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FERIOLI

Presentata il 30 luglio 1964

Modificazione dell'articolo 2110 del Codice civile

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto l'articolo 2110 del codice civile prescrive che in caso di infortunio, malattia, gravidanza o puerperio il datore di lavoro è tenuto al pagamento della retribuzione o di una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità, al lavoratore colpito dagli eventi predetti, qualora le leggi o i contratti collettivi non stabiliscano forme equivalenti di previdenza e di assistenza.

Secondo i principî già prevalsi nelle leggi speciali e nelle norme corporative, il codice ha così conservato, nei suddetti casi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, almeno in parte, il trattamento economico spettante al lavoratore, addossando il rischio della sospensione, entro certi limiti, all'imprenditore. La norma in esame non ha tuttavia previsto la particolare ipotesi in cui l'infortunio o la malattia siano stati determinati da fatto illecito di terzi, estranei al rapporto di lavoro.

In tali casi, mentre nei riguardi degli Istituti gestori delle assicurazioni obbligatorie (I.N.A.I.L., I.N.P.S., I.N.A.M.), in virtù delle leggi speciali o della norma generale contenuta nell'articolo 1916 del codice civile, è riconosciuto il diritto di surrogazione, nei diritti del lavoratore assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare delle indennità liquidate, lo stesso diritto è negato all'imprenditore che, per legge o per contratto, durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro è obbligato a continuare a corrispondere al lavoratore infortunato un determinato trattamento economico senza il corrispettivo della prestazione di lavoro.

Infatti, nonostante la contraria opinione di autorevole dottrina, la giurisprudenza della Corte di cassazione è ferma nel ritenere che il datore di lavoro, ente pubblico o privato, che a norma del contratto di lavoro abbia corrisposto ad un suo impiegato, rimasto infortunato a seguito di fatto illecito altrui, gli stipendi durante il periodo di inabilità temporanea, non ha diritto di richiedere all'autore del fatto illecito il risarcimento dei danni, commisurati agli stipendi pagati al proprio dipendente senza potersi giovare della sua capacità lavorativa, né sotto il profilo di un'azione diretta o di un'azione di indebito arricchimento né di un'azione surrogatoria.

Gli inconvenienti derivanti dalla mancanza di un'apposita disciplina sono stati avvertiti anche dalla giurisprudenza la quale, pur escludendo allo stato attuale della legislazione il rimedio della surroga nei confronti del terzo responsabile dell'infortunio, tuttavia ha riconosciuto in alcune recenti decisioni che l'autore dell'infortunio non può sottrarsi alla sua responsabilità per il danno derivante dall'incapacità lavorativa eccependo contro il lavoratore la *compensatio lucri cum danno* (per avere, cioè, questi già percepito durante il periodo di malattia il trattamento dovuto dal datore di lavoro secondo la legge e i contratti collettivi); ed ha altresì ammesso che il da-

tore di lavoro possa ripetere al lavoratore quanto gli fosse stato corrisposto a titolo di trattamento contrattuale di malattia o di infortunio, una volta che il lavoratore stesso ne avesse ottenuto uno specifico indennizzo da parte del terzo.

Ma è quasi superfluo dire che le soluzioni e i rimedi suggeriti dal più recente orientamento giurisprudenziale non sono così sicuri e così efficaci da eliminare l'esigenza di soluzione più radicale.

Il notorio moltiplicarsi degli incidenti stradali ha accentuato la necessità di una risoluzione legislativa della questione che oltre l'assurdo morale e giuridico sopra rilevato, viene sempre più assumendo una notevole importanza d'ordine economico per i maggiori oneri a carico degli imprenditori che allo stato attuale la suddetta norma comporta, certamente oltre le previsioni dello stesso legislatore.

Ad eliminare tale situazione è intesa la proposta modifica dell'articolo 2110 del codice civile con la quale sostanzialmente viene esteso a favore degli imprenditori, pubblici e privati, il diritto di surrogazione già riconosciuto dall'articolo 1916 del codice civile agli assicuratori, essendo evidente la perfetta analogia, per non dire identità, dei rapporti giuridici che vengono a determinarsi nel caso che l'infortunio o la malattia del lavoratore, a cui consegue l'onere del relativo trattamento, si verifichi per fatto illecito altrui.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 2110 del Codice civile è aggiunto il seguente:

« Il datore di lavoro, che ha adempiuto agli obblighi previsti dal precedente comma, è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare della retribuzione o della indennità, nei diritti del lavoratore verso i terzi responsabili ».

ART. 2.

Nel secondo comma dell'articolo 2110 del Codice civile le parole « comma precedente » sono sostituite con le parole « primo comma ».